

Bruxelles, 3 febbraio 2023
(OR. en)

6044/23

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0262(NLE)**

**AVIATION 15
RELEX 141
USA 7
N 5
ISL 6**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 48 final
Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 48 final.

All.: COM(2023) 48 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.2.2023
COM(2023) 48 final

2019/0262 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

Il 14 novembre 2019 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio, basata sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sull'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione, con cui veniva autorizzata la firma di un protocollo di modifica dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America e le parti dell'accordo addizionale per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea¹.

La fine del periodo di transizione, conclusosi il 31 dicembre 2020, successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione europea ha richiesto modifiche del protocollo per eliminare i riferimenti al Regno Unito. La Commissione ha pertanto negoziato con l'Islanda e la Norvegia le modifiche necessarie a tale fine. Tali modifiche sono state approvate dalle delegazioni delle parti.

È inoltre necessario modificare l'articolo 2 della proposta di decisione del Consiglio affinché sia garantito il rispetto dell'attribuzione delle competenze tra le istituzioni prevista dai trattati, in particolare la prerogativa della Commissione di rappresentare l'Unione all'esterno, conferitale dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea.

Per questi motivi la Commissione presenta la presente proposta modificata di decisione del Consiglio di autorizzazione della firma del protocollo.

¹ [COM/2019/589 final](#).

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo"), a norma della decisione 13351/12 del Consiglio, del 14 settembre 2012, che autorizza la Commissione ad aprire negoziati.
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo l'8 marzo 2019.
- (3) È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato in via provvisoria dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 4 del medesimo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo"), è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del protocollo medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 4 del medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*